

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE "CHALLENGE CARE"

L'anno 2022, il giorno 4 del mese di luglio, a Prato sono presenti i signori:

Bucchioni Gian Paolo nato a Pisa (PI) il 18/06/1959, residente a San Giuliano Terme (PI) Fraz. Molina di Quosa in Via Panoramica n. 30/B, codice fiscale BCC GPL 59H18 G702K;

Barbafiera Marcello, nato a Volterra (Pi) il 02/01/1962, C.F. BRB MCL 62A02 M126T, residente in Impruneta (Fi), via Cooperazione, 19;

Bonacchi Ambra, nata a Pistoia il 12/11/1965, residente a Quarrata 51039 (Pt) - Via Ceccarelli, 161/A - Codice Fiscale BNC MBR 65S52 G713Q;

Gandini Elisa, nata a Pisa il 15/10/1985, residente in via Cisanello, 18/A - 56124 (Pisa) - domiciliata in Pistoia Via Dei Cipressi, 10/E - codice fiscale GND LSE 85R55 G702K;

Dini Giacomo, nato a Pistoia (PT) il 29/07/1958, residente a Firenze (FI) viale Giacomo Matteotti, 21, Codice Fiscale DNI GCM 58L29 G713L.

I presenti chiamano a svolgere la funzione di presidente dell'assemblea costitutiva il Sig. Bucchioni Gian Paolo il quale accetta e nomina il Sig. Barbafiera Marcello quale segretario.

Tra i presenti riuniti in assemblea è costituita, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore e ss.mm e ii.) e del codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'associazione senza fini di lucro denominata "CHALLENGE CARE", di seguito denominata "associazione".

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "CHALLENGE CARE ENTE DEL TERZO SETTORE".

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, dette attività si declineranno con:

- (i) lo studio, la ricerca, la promozione e la diffusione delle conoscenze nel campo culturale, scientifico, sociale e sanitario, con particolare attenzione rivolta allo studio e validazione di terapie, modelli e metodi non farmacologici nella cura della persona. Elaborazione di linee guida e protocolli di applicazione di terapie non farmacologiche a livello nazionale e internazionale;
- (ii) il raccordo con autorità, enti preposti ed altre realtà che operano per gli stessi scopi, a qualsiasi livello, onde creare collegamenti finalizzati alla migliore realizzazione dello scopo sociale;
- (iii) lo svolgimento, presso pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, di compiti e funzioni di consulenza ed attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi nei settori di cui al punto (i);
- (iv) la costituzione di qualificati gruppi scientifici di ricerca e progettazione intorno a progetti nel campo dei settori di cui al punto (i);
- (v) la raccolta ed il costante aggiornamento di documentazione, dati e informazioni, anche mediante l'ausilio di esperti, finalizzati a studi, sperimentazioni e progetti nei settori di cui al punto (i);
- (vi) la stesura, compilazione, pubblicazione, stampa, diffusione e distribuzione di fatti, notizie culturali e studi e ricerche in relazione alle materie sopra indicate;
- (vii) la promozione e l'organizzazione in via autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti ed istituzioni, di manifestazioni culturali, convegni, seminari, ed altre iniziative divulgative, per favorire la conoscenza e la valorizzazione dei risultati ottenuti nelle ricerche e le modalità per perseguirli nel modo corretto;
- (viii) la messa in atto di progetti formativi o formazione di operatori di cura formali o informali sulle terapie non farmacologiche nella cura di persone con fragilità, al fine di migliorarne la qualità di vita;
- (ix) l'informazione pubblica sulle terapie non farmacologiche quale strumento di cura;
- (x) la messa in atto di progetti di riqualificazione di ambienti di cura per la creazione di spazi terapeutici, di progetti di creazione di nuclei di Alzheimer e di strutture o servizi per la cura in ambito sociosanitario o sanitario.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017

L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea. Lo statuto è reso parte integrante del presente atto allegato alla lettera "A".

Nel corso dell'Assemblea sono nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

- Bucchioni Gian Paolo ;
- Barbafiera Marcello ;
- Bonacchi Ambra.

Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili.

Il Consiglio Direttivo così costituito elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona del Sig. Bucchioni Gian Paolo, il Vice-Presidente, nella persona del Sig. Barbafiera Marcello ed il Segretario, nella persona della Sig.ra Bonacchi Ambra, che hanno accettato l'incarico, e assolverà gli obblighi come da statuto.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica per 3 (tre) anni.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2022. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Prato, 4/07/2022

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto il 20/07/2022
al N. 1168 Mod. 3 Vol. 1
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Bucchioni Gian Paolo

Barbafiera Marcello

Bonacchi Ambra

Gandini Elisa

Dini Giacomo



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"CHALLENGE CARE"

Art. 1 (Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi del D.lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'Associazione denominata "CHALLENGE CARE", di seguito denominata "Associazione", con sede in Pistoia, via Pisa, n. 8 (località Bonelle).

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "CHALLENGE CARE ENTE DEL TERZO SETTORE".

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Pistoia, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 (Scopo e Oggetto Sociale)

L'Associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lg. 117/2017, tra cui:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, dette attività si declineranno con:

- (i) lo studio, la ricerca, la promozione e la diffusione delle conoscenze nel campo culturale, scientifico, sociale e sanitario, con particolare attenzione rivolta allo studio e validazione di terapie, modelli e metodi non farmacologici nella cura della persona. Elaborazione di linee guida e protocolli di applicazione di terapie non farmacologiche a livello nazionale e internazionale;
- (ii) il raccordo con autorità, enti preposti ed altre realtà che operano per gli stessi scopi, a qualsiasi livello, onde creare collegamenti finalizzati alla migliore realizzazione dello scopo sociale;

- 
- 
- 
- 
- (iii) lo svolgimento, presso pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, di compiti e funzioni di consulenza ed attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi nei settori di cui al punto (i);
 - (iv) la costituzione di qualificati gruppi scientifici di ricerca e progettazione intorno a progetti nel campo dei settori di cui al punto (i);
 - (v) la raccolta ed il costante aggiornamento di documentazione, dati e informazioni, anche mediante l'ausilio di esperti, finalizzati a studi, sperimentazioni e progetti nei settori di cui al punto (i);
 - (vi) la stesura, compilazione, pubblicazione, stampa, diffusione e distribuzione di fatti, notizie culturali e studi e ricerche in relazione alle materie sopra indicate;
 - (vii) la promozione e l'organizzazione in via autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti ed istituzioni, di manifestazioni culturali, convegni, seminari, ed altre iniziative divulgative, per favorire la conoscenza e la valorizzazione dei risultati ottenuti nelle ricerche e le modalità per perseguirli nel modo corretto;
 - (viii) la messa in atto di progetti formativi o formazione di operatori di cura formali o informali sulle terapie non farmacologiche nella cura di persone con fragilità, al fine di migliorarne la qualità di vita;
 - (ix) l'informazione pubblica sulle terapie non farmacologiche quale strumento di cura;
 - (x) la messa in atto di progetti di riqualificazione di ambienti di cura per la creazione di spazi terapeutici, di progetti di creazione di nuclei di Alzheimer e di strutture o servizi per la cura in ambito sociosanitario o sanitario.

Dette attività dovranno comunque essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano pro tempore l'esercizio.

In ogni caso, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017, anche attraverso:

- partecipazione a bandi di finanziamento gare d'appalto pubbliche, nazionali e internazionali;
- partecipazione, a qualsiasi titolo, ad iniziative di ricerca e sviluppo scientifico-culturale nei settori di cui al punto (i);
- ricerca di sponsor per il finanziamento delle attività principali e attività di fundraising.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Le attività di cui sopra potranno essere offerte dall'Associazione, oltre che a privati cittadini, anche a ASL, ATS, Aziende Ospedaliere, Cliniche, Case di Cura, Centri di Recupero e Riabilitazione, Residenze Ospedaliere, Cliniche, Case di Cura, Centri di Recupero e Riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), Residenze Sanitarie per Disagiati Psicici, Centri Diurni, Comunità di diverso genere, Centri di accoglienza e altri enti con finalità sociosanitarie e sanitarie similari.

Per il raggiungimento degli scopi istitutivi l'Associazione potrà allacciare rapporti con enti, associazioni, università, Società Scientifiche e altre istituzioni nazionali e internazionali i cui interessi siano con essi convergenti.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 3 (I Soci)

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 4 (Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 (Doveri e Diritti dei Soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Art. 6 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo (ove nominato);
- 5) Organo di Revisione (ove nominato).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello

fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, PEC, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 (tre) deleghe.

E ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 10 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l-eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 7 (sette) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lg 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15 (Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 16 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 18 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

Art. 19 (Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di

attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 21 (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali se costituiti.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 10 (dieci) giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 22 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 23 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 24 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

I fondatori

Bucchioni Gian Paolo

Barbafiera Marcello

Bonacchi Ambra

Gandini Elisa

Dini Giacomo



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPO UT PRATO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1148
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 04/07/2022 REGISTRATO IL 20/07/2022
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001148

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90069300474 ASSOCIAZIONE CHALLENGE CARE
 ID. TELEMATICO: TZ622L001148000PG

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1552	160,00
TOTALE	360,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 90069300474

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

